

## CONTENZIOSO

### ***Sospensione delle udienze tributarie e sorti delle sentenze***

di Andrea Ramoni, Luigi A. M. Rossi

Master di specializzazione

### **LE NOVITÀ DELLE VERIFICHE FISCALI E GLI STRUMENTI DI ACCERTAMENTO: STRUMENTI DI DIFESA E STRATEGIE PROCESSUALI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Le misure di contenimento dell'emergenza sanitaria in corso prevedono **il rinvio d'ufficio** di tutte le **udienze dei procedimenti pendenti** a data successiva al **15 aprile 2020**, nonché, successivamente a tale data e fino al 30 giugno 2020, l'adozione di misure organizzative *ad hoc* per lo svolgimento dell'attività giudiziaria.

Infatti, ai sensi dell'[articolo 83, comma 6, D.L. 18/2020](#) “per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le **misure organizzative**, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute (...).”

Alla luce di tale disposizione e stante l'imprevedibilità dalla situazione contingente, appare verosimile ipotizzare che la paralisi che ha colpito anche il sistema giudiziario, in assenza di misure volte a ripristinare un a situazione operativa di accettabile “normalità”, avrà un **riflesso negativo** sulla produzione delle **sentenze tributarie** anche oltre l'intervallo di tempo contemplato dalla norma.

A tale disposizione ha fatto seguito una **nota del 18.03.2020 del Ministero delle Finanze**, inviata ai Direttori degli Uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie di ogni ordine e grado, con la quale è stata sollecitata “*l'adozione di un provvedimento da parte dei rispettivi Presidenti delle Commissioni che proroghi il termine del deposito delle sentenze, e quindi l'accesso dei giudici in sede per lo svolgimento di detta attività, al 16 aprile 2020*”, e contestualmente formulato l'invito ad adottare misure volte a (tra le altre) “*assicurare le comunicazioni relative ai rinvii di trattazione delle udienze già fissate dall'8 marzo al 15 aprile*”.

Occorre, dunque, avviare una immediata riflessione sul **futuro delle udienze tributarie a decorrere dal 16 aprile 2020**, cavalcando l'evidente apertura del legislatore dell'emergenza all'impiego di collegamenti da remoto, che, come ad esempio è stato previsto per l'**intervento**

**nelle assemblee societarie**, ai sensi dell'[articolo 106 D.L. 18/2020](#), possano garantire l'operatività degli affari giudiziari anche attraverso **mezzi di telecomunicazione**.

A tale proposito va richiamato l'[articolo 16, comma 4, D.L. 119/2018](#) (convertito con modificazioni dalla [L. 136/2018](#)) a norma del quale *“la partecipazione delle parti all'udienza pubblica di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può avvenire a distanza, su apposita richiesta formulata da almeno una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo, mediante un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall'ufficio impositore o dai soggetti della riscossione con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto”*.

Posta quindi l'effettiva previsione nel panorama normativo di disposizioni che consentano l'impiego di **modalità diverse da quelle tradizionali**, i Presidenti delle Commissioni Tributarie potranno assicurare la trattazione delle udienze da remoto **quandanche la richiesta non sia stata formulata nel ricorso, o nel primo atto difensivo**, redatto, verosimilmente, non in tempi di emergenza.

Tanto si ritiene alla luce della **disposizione speciale** prevista all'[articolo 83, comma 7, lett. f\)](#), secondo cui, tra le misure che i capi degli uffici giudiziari possono adottare, rientra *“lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia”* (**applicabile al procedimento tributario sulla base della previsione del successivo comma 21**).

Auspicabile sarebbe un atto di impulso proveniente da parte del **Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria** che, in aggiunta all'invito succintamente formulato lo scorso 20 marzo ai Presidenti delle Commissioni Tributarie ad ottemperare alle misure sospensive previste dall'[articolo 83, comma 2, D.L. 18/2020](#), solleciti gli stessi alla **tempestiva adozione delle misure** di cui al citato comma, affiancata da una rapida azione, da parte del Ministero delle finanze, che dia completamento al Sistema Informativo della Giustizia Tributaria, **consentendo anche lo svolgimento delle udienze tributarie a distanza**.

Consapevoli della platea eterogena dei Giudici tributari, è necessario che lo sforzo venga condiviso anche da chi, con minore familiarità verso gli strumenti telematici, debba comunque contribuire all'andamento delle attività giudiziarie, favorendo la **ragionevolezza dei tempi** e limitando i disagi che potrebbero determinarsi a contribuenti e difensori in attesa provvedimenti giudiziari.

**Le misure organizzative** per la gestione delle udienze a distanza, che il Decreto Cura Italia vuole siano adottate da parte dei capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'ordine degli avvocati (a parere di chi scrive si ritiene necessaria anche presenza dell'**Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili**, sebbene – gravemente – non menzionato nel testo normativo), si rivelano quantomai necessarie e di

**massima priorità, per evitare che la paralisi dell'amministrazione della giustizia tributaria possa acuire il difficile stato di incertezza in cui versano i contribuenti.**